

Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

Art. 46

(Durata della votazione)(2)

1. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica.

(1)

2. Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare.

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 8/2016

2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 59, comma 3, lettera a), L. R. 6/2021